

4) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 95 del 28.4.2007.

Sentenza del Tribunale 13 luglio 2011 — Schindler Holding e a./Commissione

(Causa T-138/07) (¹)

«Concorrenza — Intese — Mercato dell'installazione e della manutenzione degli ascensori e delle scale mobili — Decisione che constata una violazione dell'art. 81 CE — Manipolazione delle gare d'appalto — Ripartizione dei mercati — Fissazione dei prezzi»

(2011/C 269/96)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Schindler Holding Ltd (Hergiswil, Svizzera); Schindler Management AG (Ebikon, Svizzera); Schindler SA (Bruxelles, Belgio); Schindler Deutschland Holding GmbH (Berlino, Germania); Schindler Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo); e Schindler Liften BV (L'Aia, Paesi Bassi) (rappresentanti: R. Bechtold, W. Bosch, U. Soltész e S. Hirsbrunner, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Mojzesowicz e R. Sauer, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Simm e G. Kimberley, agenti)

Oggetto

Domanda d'annullamento della decisione della Commissione 21 febbraio 2007, C (2007)512 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 [CE] (caso COMP/E-1/38.823 — Ascensori e scale mobili), o, in subordine, di riduzione dell'importo delle ammende inflitte alle ricorrenti

Dispositivo

- 1) Non vi è luogo a provvedere sul ricorso nei limiti in cui è stato proposto dalla Schindler Management AG.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) La Schindler Holding Ltd, la Schindler SA, la Schindler Deutschland Holding GmbH, la Schindler Sàrl e la Schindler Liften BV sono condannate alle spese.
- 4) La Schindler Management sopporterà le proprie spese.
- 5) Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 155 del 7.7.2007.

Sentenza del Tribunale 13 luglio 2011 — General Technic-Otis e a./Commissione

(Cause riunite T-141/07, T-142/07, T-145/07 et T-146/07) (¹)

«Concorrenza — Intese — Mercato dell'installazione e della manutenzione degli ascensori e delle scale mobili — Decisione che constata una violazione dell'art. 81 CE — Manipolazione delle gare d'appalto — Ripartizione dei mercati — Fissazione dei prezzi»

(2011/C 269/97)

Lingua processuale: il francese e l'inglese

Parti

Ricorrenti: General Technic-Otis Sàrl (Howald, Lussemburgo) (rappresentanti: inizialmente M. Nosbusch, successivamente A. Winckler, avvocati, e J. Temple Lang, solicitor) (causa T-141/07); General Technic Sàrl (Howald) (rappresentante: M. Nosbusch) (causa T-142/07); Otis SA (Dilbeek, Belgio), Otis GmbH & Co. OHG (Berlino, Germania), Otis BV (Amersfoort, Paesi Bassi) e Otis Elevator Company (Farmington, Connecticut, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Winckler e J. Temple Lang) (causa T-145/07); nonché United Technologies Corporation (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Winckler e J. Temple Lang) (causa T-146/07)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: cause T-141/07, T-142/07, A. Bouquet, R. Sauer, agenti, assistiti da A. Condomines, avvocato; e cause T-145/07 e T-146/07, A. Bouquet, R. Sauer e J. Bourke, agenti, assistiti da A. Condomines)

Oggetto

Domanda d'annullamento della decisione della Commissione 21 febbraio 2007, C (2007)512 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 [CE] (caso COMP/E-1/38.823 — Ascensori e scale mobili), o, in subordine, di riduzione dell'importo delle ammende inflitte alle ricorrenti

Dispositivo

- 1) Le cause T-141/07, T-142/07, T-145/07 e T-146/07 sono riunite ai fini della presente sentenza.
- 2) I ricorsi sono respinti.
- 3) Nella causa T-141/07, la General Technic-Otis Sàrl è condannata alle spese.
- 4) Nella causa T-142/07, la General Technic Sàrl è condannata alle spese.
- 5) Nella causa T-145/07, la Otis SA, la Otis GmbH & Co. OHG, la Otis BV e la Otis Elevator Company sono condannate alle spese.
- 6) Nella causa T-146/07, la United Technologies Corporation è condannata alle spese.

(¹) GU C 140 del 23.6.2007.